

(N. 2471)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per l'esame dei provvedimenti riguardanti gli alluvionati nella seduta del 2 luglio 1952 (V. Stampato N. 2763)

presentato dal Ministro dell'Interno

(SCELBA)

di concerto col Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
L'8 LUGLIO 1952

Stanziamiento di lire 3 miliardi
per l'assistenza alle popolazioni colpite dalle alluvioni dell'autunno 1951

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La spesa di lire due miliardi prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 20 novembre 1951, n. 1184, convertito nella legge 8 gennaio 1952, n. 7, concernente l'assistenza delle popolazioni colpite dalle recenti alluvioni, è elevata a lire cinque miliardi.

Art. 2.

Alla maggiore spesa di lire tre miliardi prevista dal precedente articolo si farà fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal secondo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio.

Con decreti del Ministro del tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Per il pagamento delle spese di cui alla presente legge, il Ministro dell'interno, semprechè non sia possibile disporre con mandati diretti, è autorizzato a provvedere mediante aperture di credito a favore dei prefetti. In deroga alle limitazioni previste dall'articolo 56, comma penultimo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dette aperture di credito potranno essere disposte fino al limite massimo di lire quattrocento milioni.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.